



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 52 del 2009, proposto da:

Associazione Calcio Dilettantistico Romano D'Ezzelino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Barzazi e Romano Morra, con domicilio eletto presso il primo in Mestre-Venezia, corso del Popolo, 89;

*contro*

Comune di Romano D'Ezzelino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Fulvio Cortese, con domicilio eletto presso il primo in Venezia, Santa Croce, 205;

*nei confronti di*

Ass. Calcio Dilettantistico Fellette di Romano D'Ezzelino, Associazione Calcio Dilettantistico Virtus Romano, Associazione Atletico Romano, Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Bassano, Associazione Sacro Cuore Calcio Amatori, Associazione sportiva Romano Sport e Benessere, n.c.;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

con l'atto introduttivo, del provvedimento del Comune di Romano d'Ezzelino, prot. n. 1756 del 30/10/2008, avente ad oggetto "Autorizzazione temporanea per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali. Stagione sportiva 2008-2009", nonché, con motivi aggiunti notificati in corso di causa, delle autorizzazioni temporanee per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali del Comune di Romano d'Ezzelino rilasciate in data 10 ottobre 2008 dallo stesso Comune ad altre Associazioni Sportive;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Romano D'Ezzelino - (Vi);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2009 il dott. Vincenzo Antonio Borea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

L'associazione sportiva ricorrente con l'atto introduttivo del 27 dicembre 2008 impugna un provvedimento del comune di Romano d'Ezzelino del 30 ottobre 2008, a conferma di quanto già disposto con provvedimento 10 ottobre 2008, per il fatto che solo in parte viene accolta una sua istanza di autorizzazione all'utilizzo dei campi sportivi comunali per lo svolgimento dell'attività delle proprie squadre di calcio nella stagione 2008/09, e con motivi aggiunti del 30 gennaio 2009 impugna una serie di provvedimenti del medesimo comune di Romano d'Ezzelino, datati 10 ottobre 2008, con i quali analoghe autorizzazioni sono state rilasciate ad altre associazioni sportive.

Va premesso che non rileva, ai fini della soluzione della presente

controversia, il fatto che sino all'agosto 2008 la ricorrente gestisse in concessione i campi sportivi di proprietà comunale, mentre ora, a seguito del diniego opposto alla domanda di rinnovo dell'affidamento (diniego vanamente contestato innanzi a questo tribunale) tale gestione viene esercitata provvisoriamente in proprio dal comune stesso: trattasi infatti di vicende autonome che non interagiscono fra loro, come pacificamente concordano le parti in causa, essendo tra l'altro evidente che la ricorrente, per il solo fatto di essere stata responsabile della gestione dei campi sportivi suddetti, non per questo poteva e può vantare una potestas excludendi nei confronti di altre associazioni.

Ciò chiarito, e precisato ancora che in sostanza ciò di cui si duole la ricorrente è il rigetto della sua domanda nella parte in cui aveva chiesto di poter utilizzare, oltre al campo sportivo di Sacro Cuore (domanda per questa parte accolta, con le modalità che si vedranno), anche l'impianto di Via B. Marcello in S. Giacomo di Romano d'Ezzelino (viceversa assentito ad altre associazioni), vanno in primo luogo esaminate due distinte eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse opposte dalle difese del comune resistente.

Tali eccezioni debbono peraltro essere disattese.

Con la prima di queste si sostiene la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a causa della analogamente sopravvenuta inagibilità, dovuta a ragioni igienico-sanitarie, dell'impianto sito in S. Giacomo di Romano d'Ezzelino, e cioè dell'impianto sul quale, come si è visto, si appunta specificamente l'interesse della associazione ricorrente.

Per comprendere l'inconsistenza della dedotta eccezione è sufficiente rilevare che la suddetta inagibilità è stata formalmente constatata in data 29 gennaio 2009, e cioè oltre tre mesi dopo l'adozione dei provvedimenti qui contestati dell'ottobre 2008, con la conseguenza, come giustamente parte ricorrente osserva in memoria, che l'eventuale accertamento della







